

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 1° agosto 2005, n. 18.**

**Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, nel rispetto dello Statuto speciale e conformemente ai principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, individua gli strumenti e i percorsi per garantire agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado la formazione culturale e l'apprendimento secondo criteri e con obiettivi che mirano alla crescita culturale e psicologica delle giovani generazioni di cui debbono essere favoriti le conoscenze, le competenze, l'autonomia ed il senso di responsabilità.
2. La Regione e le istituzioni scolastiche assicurano l'effettiva fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto-dovere all'istruzione ed operano per il loro progressivo innalzamento, anche in relazione alle specificità, alle tradizioni e ai valori culturali e linguistici propri della Valle d'Aosta e all'originalità espressa dal modello scolastico valdostano.
3. Ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la scuola valdostana agevola ed assicura la tu-

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 18 du 1<sup>er</sup> août 2005,**

**portant dispositions relatives à l'organisation scolaire et au personnel y afférent, ainsi que modifications de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la maîtrise du français du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des institutions scolaires de la Région).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**CHAPITRE I<sup>ER</sup>  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

**Art. 1<sup>er</sup>  
(Finalités et objet)**

1. Dans le respect du Statut spécial et conformément aux principes constitutionnels et à l'ordre juridique de l'Union européenne, la présente loi fixe les outils et les parcours propres à garantir aux élèves des écoles maternelle, élémentaire et secondaire du premier degré la formation culturelle et l'apprentissage, et ce, selon des critères et des objectifs visant à la croissance culturelle et psychologique des jeunes générations, dont les connaissances, les compétences, l'autonomie et le sens de la responsabilité doivent être valorisés.
2. La Région et les institutions scolaires assurent les niveaux essentiels des prestations relatives au droit-devoir à l'éducation et œuvrent pour leur amélioration progressive, compte tenu, entre autres, des particularités, des traditions et des valeurs culturelles et linguistiques de la Vallée d'Aoste, ainsi que de l'originalité du modèle scolaire valdôtain.
3. Au sens des art. 39 et 40 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), l'école valdôtaine facilite et assure la protection

tela attiva e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche presenti nella realtà regionale, in quanto componenti integranti dei più rilevanti movimenti culturali e di pensiero operanti sul continente europeo.

4. Il carattere bilingue della scuola valdostana costituisce la garanzia per lo sviluppo di una educazione plurilingue, aperta alla cittadinanza europea e finalizzata anche al rispetto delle diversità culturali e linguistiche.
5. La Regione, nell'ambito della propria competenza, promuove la conoscenza della lingua e della cultura franco-provenzale.
6. Ai sensi dell'articolo 40bis della l. cost. 4/1948, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, l'insegnamento della lingua tedesca è assicurato nelle istituzioni scolastiche dei Comuni della valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, in coerenza con le necessità locali.
7. Le scuole paritarie assicurano il perseguimento delle finalità della presente legge.

CAPO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Art. 2

*(Attività educative e formative nella scuola dell'infanzia)*

1. L'orario annuale della scuola dell'infanzia è determinato da un minimo di 1026 ore, nelle scuole in cui è presente un solo insegnante, ad un massimo di 1700 ore.
2. Per il perseguimento delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, sono ricavati, all'interno dell'orario di insegnamento, spazi temporali da dedicare alla programmazione collegiale, da definire con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Nel rispetto delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, per il mantenimento dei livelli di prestazione conseguenti agli adattamenti degli orientamenti dell'attività educativa alle esigenze socio-culturali e linguistiche della Valle d'Aosta ed a garanzia dei diritti dell'utenza, gli anticipi delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono regolati con apposita intesa tra l'Assessorato competente in materia di istruzione, il Consiglio permanente degli enti locali e le organizzazioni sindacali scolastiche.

Art. 3

*(Attività educative e didattiche nella scuola primaria)*

1. L'orario della scuola primaria è fissato in un totale annuo di 990 ore.

active et la valorisation des particularités culturelles et linguistiques qui caractérisent la réalité régionale, en tant que composantes à part entière des plus importants mouvements culturels et de pensée du continent européen.

4. Le caractère bilingue de l'école valdôtaine représente la garantie du développement d'une éducation plurilingue, ouverte à l'Europe et visant également au respect des différences culturelles et linguistiques.
5. La Région, dans le cadre de ses compétences, encourage la connaissance de la langue et de la culture franco-provençales.
6. Au sens de l'art. 40 bis de la loi constitutionnelle n° 4/1948, introduit par l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993, l'enseignement de l'allemand est assuré dans les institutions scolaires des communes de la vallée du Lys indiquées dans la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, conformément aux nécessités locales.
7. Les écoles paritaires doivent assurer la poursuite des objectifs de la présente loi.

CHAPITRE II  
DISPOSITIONS EN MATIÈRE  
D'ORGANISATION SCOLAIRE

Art. 2

*(Activités éducatives et formatives à l'école maternelle)*

1. L'horaire annuel de l'école maternelle doit être compris entre un minimum de 1026 heures, pour les écoles disposant d'un seul enseignant, et un maximum de 1700 heures.
2. Aux fins de la réalisation des objectifs éducatifs et formatifs de l'école maternelle, dans le cadre de l'horaire d'enseignement, des espaces temporels sont destinés à la programmation collégiale, qui doit être définie selon les modalités visées au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi.
3. Dans le respect des objectifs éducatifs et formatifs de l'école maternelle, aux fins du maintien des niveaux de prestation découlant des adaptations des orientations de l'activité éducative aux exigences socio-culturelles et linguistiques de la Vallée d'Aoste et à titre de garantie des droits des usagers, les inscriptions anticipées à l'école maternelle sont régies par un accord passé entre l'assessorat compétent en matière d'éducation, le Conseil permanent des collectivités locales et les organisations syndicales du secteur de l'école.

Art. 3

*(Activités éducatives et pédagogiques)*

1. L'horaire annuel de l'école élémentaire est fixé à 990 heures.

2. Per gli alunni le cui famiglie ne facciano formale richiesta all'atto dell'iscrizione, l'orario può comprendere il tempo dedicato alla mensa per un massimo di 231 ore annue, in aggiunta alle ore stabilite al comma 1.
3. Per la definizione della dotazione organica del personale docente della scuola primaria, si computano l'orario d'insegnamento per tutti gli alunni, quello per il tempo dedicato alla mensa di cui al comma 2, il monte ore per la contemporaneità dei docenti nelle classi e le necessità orarie derivanti dall'insegnamento della lingua inglese e dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6.

Art. 4  
*(Attività educative e didattiche  
nella scuola secondaria di primo grado)*

1. L'orario annuale della scuola secondaria di primo grado è determinato da un minimo di 1056 ore ad un massimo di 1188 ore.
2. Per la definizione della dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di primo grado, si tiene conto dell'orario di insegnamento di cui al comma 1 e delle necessità derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53 (Norme per l'attuazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta).

Art. 5  
*(Innalzamento ed ampliamento dell'offerta formativa)*

1. Per l'innalzamento dei livelli dell'offerta formativa nella scuola valdostana, le dotazioni organiche, complessiva e funzionale, sono definite annualmente dalla Giunta regionale, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, al fine di consentire la copertura del tempo mensa, la contemporaneità dei docenti, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, la copertura delle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, la realizzazione di particolari progetti di innovazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), il funzionamento delle scuole nei comuni di montagna e l'integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli stranieri.
2. Eventuali ampliamenti dell'offerta formativa per lo svolgimento di attività aggiuntive di tipo facoltativo o opzionale possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 19/2000.

Art. 6  
*(Disposizioni per la continuità educativa  
ed il coordinamento didattico)*

1. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa (POF), di

2. Pour les élèves dont les familles présentent une requête formelle au moment de l'inscription, l'horaire peut comprendre le temps cantine pour un maximum de 231 heures par an, en sus des heures prévues par le premier alinéa du présent article.
3. Aux fins de la définition des effectifs des enseignants de l'école élémentaire, sont pris en compte l'horaire d'enseignement pour tous les élèves, le temps cantine visé au deuxième alinéa du présent article, le nombre d'heures de coprésence des enseignants dans les classes et les besoins horaires dérivant de l'enseignement de l'anglais et de l'application du sixième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi.

Art. 4  
*(Activités éducatives et pédagogiques  
à l'école secondaire du premier degré)*

1. L'horaire annuel de l'école secondaire du premier degré est compris entre un minimum de 1056 heures et un maximum de 1188 heures.
2. Aux fins de la définition des effectifs des enseignants de l'école secondaire du premier degré, sont pris en compte l'horaire visé au premier alinéa du présent article et les besoins dérivant de l'application du sixième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 2 de la loi régionale n° 53 du 22 août 1994 (Dispositions visant à l'application des art. 39 et 40 du Statut spécial dans les écoles secondaires du premier degré de la Vallée d'Aoste).

Art. 5  
*(Amélioration et élargissement de l'offre de formation)*

1. Dans le cadre de l'amélioration des niveaux de l'offre de formation de l'école valdôtaine, le Gouvernement régional établit chaque année les effectifs, globaux et fonctionnels, sur la base des critères susmentionnés, les organisations syndicales du secteur de l'école entendues, aux fins de l'assistance pendant le temps cantine, de la coprésence des enseignants, de l'enseignement de l'anglais dans les écoles élémentaires, de la couverture des absences de courte durée à l'école maternelle et à l'école du premier cycle scolaire, de la réalisation de projets novateurs particuliers, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires), du fonctionnement des écoles dans les communes de montagne et de l'intégration des élèves handicapés et des élèves étrangers.
2. Au sens de l'art. 17 de la LR n° 19/2000, l'offre de formation peut être élargie en vue du déroulement d'activités complémentaires à caractère facultatif ou optionnel.

Art. 6  
*(Dispositions relatives à la continuité éducative  
et à la coordination pédagogique)*

1. Dans le cadre du plan de l'offre de formation (POF) visé

cui all'articolo 8 della l.r. 19/2000, le istituzioni scolastiche definiscono e adottano, nell'esercizio della loro autonomia e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, la documentazione inerente alla valutazione degli alunni e stabiliscono le modalità per la sua conservazione e trasmissione ai successivi gradi di scuola.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi stabiliti nel POF, possono individuare, tra i docenti, figure di coordinamento e di sistema, nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo di lavoro.

### CAPO III DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

#### Art. 7 (Personale della scuola)

1. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente, dirigente scolastico e dirigente tecnico tengono conto delle specificità dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta e degli adattamenti dei programmi alle necessità locali di cui agli articoli 40 e 40bis della l. cost. 4/1948 e 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).
2. Le modalità di assunzione e di reclutamento ed i contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente sono adattati alle specificità indicate al comma 1.
3. Le graduatorie regionali per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato e determinato sono formate in base alla normativa statale vigente, escludendo nell'attribuzione del punteggio, a partire dall'anno scolastico 2005/2006, quello previsto per la prestazione del servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, fatto salvo quanto previsto dalla legge 1° marzo 1957, n. 90 (Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna).

#### Art. 8 (Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12)

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, dopo le parole: «la sua storia» sono inserite le seguenti: «, le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano»;
  - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
«4. Sono dispensati dall'accertamento i dirigenti sco-

à l'art. 8 de la LR n° 19/2000, les institutions scolaires définissent et adoptent, dans l'exercice de leur autonomie et sur la base des orientations du Gouvernement régional, la documentation relative à l'évaluation des élèves et en établissent les modalités de conservation et de transmission aux degrés d'école suivants.

2. Afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par le POF, les institutions scolaires, dans l'exercice de leur l'autonomie, peuvent désigner, parmi les enseignants, des responsables de la coordination et du système, dans le respect des limites fixées par la convention collective de travail.

### CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL SCOLAIRE

#### Art. 7 (Personnel scolaire)

1. Les contrats de travail passés avec le personnel enseignant, le directeur général et le directeur technique tiennent compte des particularités de l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste et des adaptations des programmes aux nécessités locales visées aux art. 40 et 40 bis de la loi constitutionnelle n° 4/1948 et à l'art. 28 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste).
2. Les modalités d'embauche et de recrutement et les contrats de travail à durée déterminée du personnel enseignant sont adaptés aux particularités visées au premier alinéa du présent article.
3. Les classements régionaux pour le recrutement du personnel enseignant sous contrat à durée indéterminée et déterminée sont établis sur la base de la réglementation nationale en vigueur. À compter de l'année scolaire 2005/2006, lors du calcul des points, ceux prévus pour l'enseignement dans les écoles de tout ordre et degré situées dans les communes de montagne ne sont pas pris en compte, sans préjudice des dispositions de la loi n° 90 du 1<sup>er</sup> mars 1957 (Mesures en faveur des écoles élémentaires de montagne).

#### Art. 8 (Modifications de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993)

1. L'art. 1<sup>er</sup> de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la maîtrise du français du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des institutions scolaires de la Région) est modifié comme suit :
  - a) au troisième alinéa, après les mots « son histoire », sont ajoutés les mots suivants « ,les particularités de l'organisation scolaire valdôtaine » ;
  - b) le quatrième alinéa est remplacé comme suit :  
« 4. Sont dispensés de l'épreuve de français les direc-

lastici, gli insegnanti e il personale educativo appartenenti ai ruoli regionali. Sono altresì dispensati coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione Valle d'Aosta.»;

- c) dopo il comma 4, come modificato dalla lettera b), è aggiunto il seguente:
- «4bis. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione Valle d'Aosta, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.».
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai candidati che superano l'esame di cui all'articolo 1, comma 4bis, è rilasciata apposita certificazione.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4bis, della l.r. 12/1993, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, non si applicano a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano collocati nelle graduatorie permanenti regionali.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE,  
FINANZIARIE E FINALI

Art. 9

*(Graduatorie dei concorsi per dirigente scolastico)*

1. Le graduatorie dei concorsi per dirigente scolastico, banditi con i decreti del Presidente della Regione n. 49 del 27 gennaio 2003 e n. 72 del 7 febbraio 2005, sono utilizzate fino ad esaurimento per la copertura, a tempo indeterminato, dei posti vacanti e disponibili, anche in deroga al numero dei posti messi a concorso dall'articolo 1, comma 2, dei decreti medesimi.

Art. 10

*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 5, comma 1, è determinato in euro 460.000 per l'anno 2005, in euro 1.380.000 per l'anno 2006 e in euro 1.460.000 a decorrere dall'anno 2007.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 1.2.2. (Personale direttivo

teurs scolaires, les enseignants et les personnels éducatifs appartenant aux cadres régionaux. Il en va de même pour les personnes qui ont obtenu en Vallée d'Aoste le certificat d'aptitude à l'enseignement du français dans les écoles secondaires.» ;

- c) après le quatrième alinéa, tel qu'il a été modifié par la lettre b) ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant :
- « 4 bis. En cas de personnes ayant obtenu dans une autre région le certificat d'aptitude à l'enseignement du français dans les écoles secondaires, l'épreuve susmentionnée (écrit et oral) vise à vérifier leur connaissance des caractéristiques culturelles de la communauté valdôtaine, de son particularisme linguistique et de son histoire, ainsi que des spécificités de l'organisation scolaire valdôtaine et de la configuration géographique de la région. »
2. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1993, est ajoutée la phrase suivante : « Un certificat est délivré aux candidats qui réussissent l'épreuve visée au quatrième alinéa bis de l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi. »
3. Les dispositions de l'alinéa 4 bis de l'art. 1<sup>er</sup> de la LR n° 12/1993, introduit par la lettre c) du premier alinéa du présent article, ne s'appliquent pas aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites dans les classements régionaux permanents.

CHAPITRE IV  
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,  
FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 9

*(Listes d'aptitude des concours pour directeur général)*

1. Les listes d'aptitude des concours pour directeur général lancés par les arrêtés du président de la Région n° 49 du 27 janvier 2003 et n° 72 du 7 février 2005 sont utilisées jusqu'à ce que tous les postes vacants et disponibles soient pourvus, sous contrat à durée indéterminée, même par dérogation au nombre de postes ouverts aux concours par le deuxième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> desdits arrêtés.

Art. 10

*(Dispositions financières)*

1. La dépense dérivant de l'application des art. 3, troisième alinéa, et 5, premier alinéa, de la présente loi est fixée à 460 000 euros au titre de 2005, à 1 380 000 euros au titre de 2006 et à 1 460 000 euros à compter de 2007.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région et est financée par le prélève-

e docente delle scuole regionali) e vi si provvede mediante utilizzo, per gli importi di cui al comma 1, degli stanziamenti iscritti nei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° agosto 2005.

Il Presidente  
CAVERI

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 77

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1704 del 30.05.2005);
- presentato al Consiglio regionale in data 31.05.2005;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 08.06.2005;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 08.06.2005;
- esaminato dalla V Commissione consiliare permanente, con parere in data 08.07.2005, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere SANDRI;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente in data 21.07.2005, nuovo testo della V Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2005, con deliberazione n. 1429/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 29.07.2005.

ment d'un montant correspondant du chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) de l'objectif programmatique 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés) desdits budgets.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 11  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 1<sup>er</sup> août 2005.

Le président,  
Luciano CAVERI

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n° 77

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1704 du 30.05.2005) ;
- présenté au Conseil régional en date du 31.05.2005 ;
- soumis à la V<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 08.06.2005 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 08.06.2005 ;
- examiné par la V<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 08.07.2005 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller SANDRI ;
- examiné par la II<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 21.07.2005 nouveau texte de la V<sup>ème</sup> Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 27.07.2005, délibération n° 1429/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 29.07.2005.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
1° AGOSTO 2005, N. 18

**Note all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 39 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

«Art. 39

*Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.*

*L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.».*

L'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

«Art. 40

*L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.*

*Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.».*

<sup>(2)</sup> L'articolo 40bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

«Art. 40bis

*Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.*

*Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.».*

**Note all'articolo 5:**

<sup>(3)</sup> L'articolo 19 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 19

*(Iniziative finalizzate all'innovazione)*

1. *L'Assessore competente in materia di istruzione, anche su proposta del Consiglio scolastico regionale, di una o più istituzioni scolastiche, dell'istituto regionale di ricerca educativa o degli enti locali, promuove progetti di innovazione in ambito regionale. Tali progetti sono volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.*

2. *L'Assessore riconosce ed autorizza altresì progetti di innovazione delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi definiti ai sensi dell'articolo 16, sentito il Consiglio scolastico regionale.*
3. *Quando i progetti di innovazione riguardino esclusivamente l'insegnamento della lingua francese o innovino ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione in materia di istruzione materna, elementare e media, provvede l'Assessore con proprio decreto.*
4. *Quando si tratta di progetti di innovazione diversi da quelli di cui al comma 3, l'Assessore provvede previa intesa con il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 33 della l. 196/1978. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, i progetti, ove la Giunta regionale li ritenga ammissibili a finanziamento, sono trasmessi al Ministero corredati da eventuali osservazioni dell'amministrazione scolastica regionale.*
5. *I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarli.*
6. *I progetti attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 16.*
7. *È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri di corrispondenza fissati nell'ambito dell'intesa con il Ministero dell'istruzione.».*

<sup>(4)</sup> L'articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 17

*(Ampliamento dell'offerta formativa)*

1. *Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa. Gli ampliamenti consistono in ogni iniziativa ulteriore rispetto al curriculum obbligatorio e coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dal contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.*
2. *I curricoli determinati a norma dell'articolo 16 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative programmate dalle istituzioni scolastiche. Per la realizzazione di percorsi formativi integrati, tale programmazione avviene sulla base di accordi con la Regione o gli enti locali.*
3. *Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.*
4. *Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere accertate esperienze di autoformazione e crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.*
5. *Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.».*

**Nota all'articolo 6:**

<sup>(5)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 8  
(Piano dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a norma dell'articolo 16 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche minoritarie, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio dell'istituzione scolastica, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato dal consiglio dell'istituzione scolastica.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.».

**Nota all'articolo 7:**

<sup>(6)</sup> Vedasi note 1 e 2.

**Nota all'articolo 8:**

<sup>(7)</sup> L'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 prevedeva quanto segue:

«Art. 1

1. L'accertamento preliminare della piena conoscenza della lingua francese, previsto dalle vigenti norme per l'accesso, mediante concorso o per trasferimento, ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione, per le assegnazioni provvisorie a posti appartenenti ai predetti ruoli e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze di insegnamento nelle istituzioni medesime, si effettua secondo i programmi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale, ed è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
2. Si procede all'accertamento:
  - a) in occasione dell'effettuazione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti della Regione, in conformità all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
  - b) ai fini indicati nell'articolo 4, mediante apposita sessione d'esame indetta annualmente dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
3. L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola ed all'educazione, ed una prova orale nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia e la configurazione geografica della regione. Superano l'esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente, otterranno un giudizio positivo.
4. Sono dispensati dall'accertamento coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie; sono altresì dispensati i capi di istituto, gli insegnanti ed il personale educativo che appartengano ai ruoli regionali.».